



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 10 luglio 2014

Giocatore serbo del Basilea non ottiene il permesso di lavoro

Sentenza C-4813/2013 del 27 giugno 2014:

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso interposto dal Basilea (FCB) contro il rifiuto dell'ammissione disposto dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) nei confronti di un calciatore serbo ingaggiato dal club. Il calciatore non possiede l'esperienza minima di un anno di gioco regolare nelle leghe superiori richiesta dalle istruzioni relative al settore degli stranieri emanate in modo specifico per i giovani calciatori professionisti (dai 18 ai 21 anni). Il fatto che si tratti di un giovane di grande talento non può compensare la mancanza di esperienza agonistica.

Nel febbraio 2013 il FCB ha ingaggiato il giocatore dello Stella Rossa di Belgrado, allora diciottenne, come professionista per un periodo di cinque anni, con un contratto valido a partire dal 1° luglio 2013. Dopo che l'autorità competente in materia di mercato del lavoro del Cantone di Basilea-Città si era espressa favorevolmente riguardo al rilascio di un permesso di lavoro e di dimora di breve durata, con decisione del 23 luglio 2013 l'UFM ha invece negato la necessaria approvazione.

Nella propria sentenza il TAF giunge alla conclusione, come l'UFM, che il calciatore serbo non adempie le condizioni personali previste dalla legislazione sugli stranieri e dalle pertinenti istruzioni relative agli sportivi. Precisamente, non possiede un'esperienza minima di un anno di gioco regolare in un campionato professionistico nazionale nelle leghe superiori (nella prima squadra di prima o seconda lega di un torneo professionistico a livello nazionale). Nel 2012 ha infatti giocato soltanto due volte nella massima lega professionistica serba e tra il 2011 e il 2013 dodici volte nella nazionale juniori. Questo e altri fattori, in particolare il fatto di essere il più giovane giocatore ad aver mai ottenuto un contratto di ingaggio come professionista nella storia dello Stella Rossa di Belgrado o il fatto che altre società calcistiche europee (tra cui l'Ajax Amsterdam) fossero interessate a ingaggiarlo, lo distinguono certo come promettente talento ma non compensano la mancanza di esperienza agonistica definita come criterio qualitativo dalle pertinenti istruzioni applicabili agli sportivi. L'argomentazione secondo cui il giocatore non ha potuto acquisire l'esperienza agonistica richiesta a causa del suo trasferimento forzato nella squadra giovanile dello Stella Rossa di Belgrado non può essere considerata, poiché l'esclusione da altre partite in prima squadra fa parte dei rischi del mestiere tanto quanto il rischio di infortunio.

Le istruzioni relative agli sportivi sono state elaborate in collaborazione con le società sportive interessate per garantire l'uniformità e la parità di trattamento in materia. Non è pertanto possibile derogarvi senza motivo.

Infine, in quanto cittadino serbo, il calciatore non è assoggettato né all'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'Unione europea né agli accordi contrattuali tra l'AELS e la Svizzera. Per chi come lui è «cittadino di un Paese terzo», le condizioni di ammissione al mercato svizzero del lavoro sono rette dalla legge sugli stranieri (LStr).

La sentenza del TAF è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.